

COMUNE DI VEGLIE

PIRP "San Francesco" - Programma integrato di riqualificazione delle periferie – Intervento 1° Stralcio – Urbanizzazioni

Schema di Contratto di appalto

COMUNE DI VEGLIE (LE)

Oggetto dei lavori:

Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) "San Francesco" di Veglie:
INTERVENTO PRIMO STRALCIO – URBANIZZAZIONI – PROGETTO ESECUTIVO.

ENTE APPALTANTE (Committente): Amministrazione comunale di Veglie (LE)

		<i>Euro</i>
a)	Importo per l'esecuzione dei lavori (base d'asta)	685.791,60
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	31.945,00
1)	Totale appalto	717.736,60
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione	282.263,40
2)	Totale progetto	1.000.000,00

PROGETTAZIONE:

ing. Franco Gallo

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA:

ing. Marco Spina

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Antonio Anglano

DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.:

I N D I C E

Contratto di Appalto

Premesse

- Art. 1 - Oggetto dell'Appalto
Art. 2 - Corrispettivo dell'Appalto

Titolo I – Termini di esecuzione e Penali

- Art. 3 - Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore"
Art. 4 - Forma e principali dimensioni delle opere – Importo dell'Appalto
Art. 5 - Funzioni, compiti e responsabilità del "Committente"
Art. 6 - Funzioni, compiti e responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento
Art. 7 - Direzione dei Lavori
Art. 8 - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori
Art. 8-bis - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore Operativo
Art. 8-ter - Funzioni, compiti e responsabilità dell'Ispettore di cantiere
Art. 9 - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione
Art. 10 - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori
Art. 11 - Riservatezza del contratto
Art. 12 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penali
Art. 13 - Difesa ambientale
Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Titolo II – Programma di esecuzione dei lavori

- Art. 15 - Ordini di servizio
Art. 16 - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori
Art. 17 - Impianto del cantiere e programma dei lavori
Art. 18 - Accettazione dei materiali
Art. 19 - Accettazione degli impianti

Titolo III – Sospensioni o riprese dei lavori

- Art. 20 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori
Art. 21 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza
Art. 22 - Variazione dei lavori
Art. 23 - Lavoro notturno e festivo

Titolo IV – Oneri a carico dell'Appaltatore"

- Art. 24 - Funzioni, compiti e responsabilità dell'Appaltatore"
Art. 25 - Personale dell'Appaltatore"
Art. 26 - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore tecnico di cantiere
Art. 27 - Funzioni, compiti e responsabilità dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici
Art. 28 - Espropriazioni
Art. 29 - Disciplina del cantiere

COMUNE DI VEGLIE

PIRP "San Francesco" - Programma integrato di riqualificazione delle periferie – Intervento 1° Stralcio – Urbanizzazioni

Schema di Contratto di appalto

Art.	30	-	Disciplina dei subappalti
Art.	31	-	Rinvenimento di oggetti
Art.	32	-	Cauzione definitiva e Assicurazione
Art.	33	-	Norme di sicurezza

Titolo V – Contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo

Art.	34	-	Valutazione dei lavori - Condizioni generali
Art.	35	-	Valutazione dei lavori a corpo, a misura
Art.	36	-	Valutazione dei lavori in economia

Titolo VI - Liquidazione dei corrispettivi

Art.	37	-	Forma dell'Appalto
Art.	38	-	Nuovi prezzi
Art.	39	-	Invariabilità dei prezzi
Art.	40	-	Contabilità dei lavori
Art.	41	-	Stati di avanzamento dei lavori - Pagamenti
Art.	42	-	Conto finale
Art.	43	-	Eccezioni dell'Appaltatore"

Titolo VII – Controlli

Art.	44	-	Prove e verifiche dei lavori, riserve dell'Appaltatore"
------	----	---	---

Titolo VIII – Specifiche modalità e termini di collaudo

Art.	45	-	Ultimazione dei lavori, consegna delle opere, collaudo
Art.	46	-	Relazione e Certificato di collaudo
Art.	47	-	Collaudo statico
Art.	48	-	Proroghe
Art.	49	-	Anticipata consegna delle opere
Art.	50	-	Garanzie

Titolo IX – Modalità di soluzione delle controversie

Art.	51	-	Danni alle opere
Art.	52	-	Morte o fallimento dei contraenti
Art.	53	-	Accordo bonario
Art.	54	-	Cause di forza maggiore
Art.	55	-	Definizione delle controversie
Art.	56	-	Risoluzione e recesso
Art.	57	-	Giurisdizione

Titolo X – Disposizioni diverse e finali

Art.	58	-	Obblighi dell'Appaltatore" nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
Art.	59	-	Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
Art.	60	-	Domicilio dell'Appaltatore"
Art.	61	-	Spese contrattuali
Art.	62	-	Registrazione

COMUNE DI VEGLIE

PIRP "San Francesco" - Programma integrato di riqualificazione delle periferie - Intervento 1° Stralcio - Urbanizzazioni

Schema di Contratto di appalto

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Si precisa che il seguente schema non è vincolante per la Stazione Appaltante, che, pertanto ed a suo insindacabile giudizio, potrà modificarlo tutto o in parte, ovvero stipulare il contratto sulla scorta di un differente modello definito al momento dell'affidamento dei presenti lavori.

Il presente schema è comunque conforme ai disposti dell'art. 45 (Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto) del Regolamento di cui al DPR n.554 del 21/12/1999, nonché ai disposti del D. Lgs. n.163 del 12/04/2006.

Lo schema di contratto contiene, pertanto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

- a) termini di esecuzione e penali;
- b) programma di esecuzione dei lavori;
- c) sospensioni o riprese dei lavori;
- d) oneri a carico dell'Appaltatore;
- e) contabilizzazione dei lavori a corpo;
- f) liquidazione dei corrispettivi;
- g) controlli;
- h) specifiche modalità e termini di collaudo;
- i) modalità di soluzione delle controversie.

N° di Rep. _____

CONTRATTO DI APPALTO

dei lavori per il Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) "San Francesco" di Veglie: INTERVENTO PRIMO STRALCIO - URBANIZZAZIONI - PROGETTO ESECUTIVO.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____
in _____, presso gli Uffici del Comune di Veglie (LE) ubicati in largo Piazza delle Rimembranze.

(//)

AVANTI A ME

_____ Segretario comunale del Comune di Veglie (LE), domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARI

Da una parte:

- _____, Dirigente pubblico, nato a _____ il _____, domiciliato per Sua carica presso _____, il quale interviene in questo Atto, in esecuzione del _____, in rappresentanza e per conto del "Committente" Comune di Veglie (LE), codice fiscale n° _____, e nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Responsabile Unico del Procedimento" o "RUP";

Dall'altra:

- il Sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____, che interviene in questo Atto in qualità di _____ della _____, capitale sociale Euro _____, codice fiscale n° _____ con sede legale in _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n° _____ che

4

PROGETTAZIONE
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. FRANCO GALLO
ING. MARCO SPINA
ARCH. ANTONIO ANGLANO

nel proseguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Detti Componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

- Che a seguito di gara mediante procedura aperta, sono stati provvisoriamente aggiudicati all'"Appaltatore" i lavori **per il Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) "San Francesco" di Veglie: INTERVENTO PRIMO STRALCIO – URBANIZZAZIONI – PROGETTO ESECUTIVO**, come risulta dal verbale in data _____ della Commissione di gara, che in originale si allega al presente Atto sotto la lettera "A";
- Che con determinazione n° _____ in data _____ del Dirigente / Responsabile del settore / servizio _____ sono stati definitivamente aggiudicati all'"Appaltatore" i suddetti lavori;
- Che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1990, n° 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che l'"Appaltatore" ha presentato, ai sensi del Decreto del residente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n° 187, la dichiarazione in data _____ circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'Ente il _____ al n° _____ ;
- Che il legale rappresentante dell'"Appaltatore" e il Responsabile del Procedimento Geom. / Ing. / Arch. _____ in data _____ hanno sottoscritto, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 Dicembre 1999, n° 554, il verbale acquisito al protocollo dell'Ente il _____ con n° _____ , dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto;
- Che l'"Appaltatore" ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ , protocollo numero _____ , in data dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 1
OGGETTO DELL'APPALTO**

Il "Responsabile Unico del Procedimento", come sopra rappresentato, conferisce all'"Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori **per il Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) "San Francesco" di Veglie: INTERVENTO PRIMO STRALCIO – URBANIZZAZIONI – PROGETTO ESECUTIVO**.

L'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per l'assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell'Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce l'Appalto.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'"Appaltatore" di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'"Appaltatore" dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti

sopracitati che potranno essere richiesti all'"Appaltatore" in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal "RUP" ed anche le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

L'"Appaltatore" prende atto che il "Committente" si riserva di scorporare dall'Appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell'Appalto stesso, senza che per tale motivo l'"Appaltatore" possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto disposto dall'allegato Capitolato speciale.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D.Lgs.81/2008 e dei documenti allegati.

Articolo 2 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dovuto dal "Committente" all'"Appaltatore" per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato al netto in € _____, __ (Euro _____, __), suddiviso in € _____, __ (Euro _____, __), parte soggetta a ribasso ridotta a tale importo in virtù del ribasso d'asta offerto del _____%, e per intero per le opere per la sicurezza pari a € _____, __ (Euro _____, __), oltre I.V.A. nella misura di legge.

Tali somme, però, vengono dichiarate sin d'ora soggette alla liquidazione finale che sarà effettuata dal direttore dei lavori o dal collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

L'"Appaltatore" dichiara di optare per il pagamento in _____ ed, altresì, che il signor _____, giusta _____ che si allega al presente atto sotto la lettera "___", è legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente Atto, fino a diversa notifica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal "RUP" alla sede legale dell'"Appaltatore" in _____.

I pagamenti saranno corrisposti con le modalità di cui al successivo Art.41. Si precisa che, a pena di nullità assoluta del presente contratto, detti pagamenti a favore dell'appaltatore verranno effettuati ai sensi dell'art. 3 L. n. 136 del 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal proposito l'appaltatore si impegna ad accendere uno o più conti correnti dedicati, presso una banca o Poste italiane Spa e ad indicare, alla stazione appaltante, gli estremi identificativi degli stessi entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Articolo 3

DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE

L'appalto viene concesso dal "Committente" ed accettato dall'"Appaltatore" sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto, approvato con deliberazione _____ n° _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elaborati grafici progettuali;
- Specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;
- Il Piano di sicurezza e di coordinamento ex d.lgs. 81/2008 come modificato ed integrato;
- Piano operativo di sicurezza redatto dall'"Appaltatore" ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, lettera c), della legge 11 febbraio 1994 n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Elenco Prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo delle opere relative agli apprestamenti ed alle attrezzature atte a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- Programma integrato dei lavori (*Cronoprogramma*);
- Il fascicolo conforme al d.lgs. 81/2008;
- La notifica preliminare (d.lgs. 81/2008);
- L'offerta presentata dall'"Appaltatore" (soggetti abilitati ad assumere LLPP).

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune di Veglie (LE), unitamente alla citata deliberazione di approvazione n° _____ del _____ e già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 19 aprile 2000, n° 145, nonché tutto quanto altro contenuto nel presente atto.

L'"Appaltatore" dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L'"Appaltatore" dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.

L'"Appaltatore" non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
- f) dell'Elenco prezzi unitari allegato al contratto;
- g) dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per

favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n.37 del 22/01/2008, una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

- avere i requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008; ovvero affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei richiamati requisiti;
- osservare ovvero pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 37/2008 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6 del D.M. 37/2008;
- rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti così come prescritto dall'art. 7 del D.M. 37/2008, ovvero pretendere la presentazione di tale dichiarazione.

Articolo 4

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE – IMPORTO DELL'APPALTO

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

In concreto l'appalto comprende le seguenti opere particolari:

- Opere stradali;
- Impianti idrico, fognante, pubblica illuminazione.

L'importo complessivo di progetto dei lavori ammonta a €. 717.736,60 (euro settecentodiciassettemilasettecentotrentaseivirgolasessanta), di cui € 685.791,60 per lavori a base d'asta ed € 31.945,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta.

Con riferimento agli importi per lavori compensati a corpo, compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

Descrizione categorie	Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza	Percentuali incidenza delle categorie al netto della sicurezza	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
Scavi, demolizioni, rinterrì	€150.593,01	21,96%	€ 7.015,12
Tubazioni e opere idrico-fognanti	€163.506,85	23,84%	€ 7.615,69
Pubblica illuminazione e sottoservizi	€ 73.758,00	10,76%	€ 3.437,28
Pavimentazioni e opere di completamento	€297.933,74	43,44%	€13.876,91
TOTALI	€685.791,60	100,00%	€31.945,00

Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi delle diverse categorie di lavori a corpo, per come rivenienti dal computo metrico, potranno variare soltanto con le modalità indicate nell'ambito del presente Contratto e del Capitolato, ed entro i limiti percentuali previsti dalla legislazione vigente in materia.

L'importo dei compensi a corpo deve intendersi fisso ed invariabile.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni allegati al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'Appalto.

Il "Committente" si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della

consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempre che l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'art. corrispondente del Capitolato Generale d'Appalto.

L'importo parziale dell'Appalto sarà la cifra che risulterà dalla sommatoria fra le opere appaltate a forfait e quelle eventualmente aggiunte a misura, determinate dall'applicazione dei prezzi contrattuali alle quantità delle opere effettivamente eseguite.

Il Committente si riserva la facoltà di detrarre fino ad un quarto dell'importo complessivo e di aggiungere opere nella misura che riterrà opportuna, alle condizioni tutte del presente Contratto e ciò a totale deroga degli articoli 1660 e 1661 del c.c.

L'attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all'Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.

CATEGORIE PREVALENTI, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Come Evincibile dagli importi per categorie riportati in computo metrico, ai fini dell'appalto, l'importo complessivo dei lavori ammonta a complessivi €. 717.736,60 di cui € 685.791,60 per lavori a base d'asta ed € 31.945,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, e la categoria prevalente risulta essere la categoria STRADE – OG3 per l'intero importo (classifica III^).

In dettaglio, ai fini di partecipazione alla gara per importi separati, i lavori vengono così classificati:

Opere Prevalenti:

a) Categoria OG3 classifica II^ importo €362.679,78 (50,53%);

Opere Scorporabili e Subappaltabili:

b) Categoria OG6 classifica I^ importo €271.875,82 (37,88%);

c) Categoria OG10 classifica I^ importo €83.181,00 (11,59%).

Come riportato in sede di offerta, l'Appaltatore si riserva di subappaltare le seguenti categorie di opere:

.....
.....
.....

**Articolo 5
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE**

Il "Committente" è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto .

Al "Committente" compete, con le conseguenti responsabilità:

- provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;
- provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto;
- nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;
- nominare il Collaudatore delle opere;
- svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle pratiche e le relative spese per l'ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
- le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e dei Collaudatori;
- nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);
- nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali del Responsabile dei Lavori ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

- provvedere a comunicare all'Impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- chiedere all'Appaltatore di attestare l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ovvero di fornire altra attestazione di professionalità oltre ad una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili;
- chiedere all'Appaltatore di attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
- chiedere all'Appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
- trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare.

Nel caso in cui il "Committente" nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza.

Articolo 6

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il "Responsabile Unico del Procedimento", o "RUP", è il soggetto che deve essere incaricato dal "Committente" ai fini della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera (art.7 della L.109/94 e successive modifiche e integrazioni).

Il "RUP" assume un ruolo sostitutivo del "Committente" e assume ogni competenza in merito alla effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti già indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.

Il grado di responsabilità che il "RUP" viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni connesse all'attuazione delle direttive del "Committente" è diretto ed equivalente a quello del "Committente".

Articolo 7

DIREZIONE DEI LAVORI

Il "RUP" dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento costituito da un Direttore dei Lavori e da ... assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

In particolare il "RUP" dichiara:

- di aver affidato l'incarico della Direzione dei Lavori al iscritto all'Albo de della Provincia di al n. ;
- di aver affidato l'incarico di Direttore Operativo al iscritto all'Albo de della Provincia di al n. ;
- di aver affidato l'incarico di Ispettore di cantiere al iscritto all'Albo de della Provincia di al n.;
- di aver affidato l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione al iscritto all'Albo de della Provincia di al n.

Il "RUP" dichiara inoltre di riconoscere l'operato del Direttore dei Lavori, quale Suo rappresentante, per tutto quanto attiene all'esecuzione dell'Appalto.

Articolo 8

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ' DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del "Committente" e ne assume la rappresentanza in un ambito

strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l'Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall'ufficio della Direzione dei Lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:

- accertare che, all'atto dell'inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell'Appaltatore, da parte del "Committente", gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;
- vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l'Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;
- effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell'accettazione degli stessi;
- trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che l'Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- sollecitare l'accordo fra il "Committente" e l'Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto;
- coordinare l'avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l'installazione degli impianti eventualmente affidati dal "Committente" ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori;
- fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio;
- svolgere l'alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all'emissione dei certificati di pagamento ed alla liquidazione finale delle opere;
- redigere in contraddittorio con l'Appaltatore il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;
- redigere la relazione finale sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;
- assistere ai collaudi;
- controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d'opera, del programma di manutenzione, del manuale d'uso e del manuale di manutenzione.

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell'opera derivanti dall'omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.

Articolo 8-bis

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE OPERATIVO

Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal "Committente", è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all'attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.

Al Direttore Operativo compete, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:

- verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmare e coordinare le attività dell'Ispettore di cantiere;
- verificare e controllare l'aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei Lavori;
- assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;

- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;
- assistere ai collaudi;
- esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
- collaborare alla tenuta dei libri contabili.

In assenza di Direttori Operativi, tali funzioni e compiti sono assolti dal Direttore dei Lavori.

Articolo 8-ter

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'ISPETTORE DI CANTIERE

L'Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal "Committente", è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all'attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto.

All'Ispettore di cantiere compete, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:

- verificare che le forniture dei materiali siano conformi alle prescrizioni;
- verificare, prima della messa in opera, che materiali, apparecchiature e impianti abbiano superato i collaudi prescritti;
- controllare l'attività dei subappaltatori;
- controllare la regolare esecuzione dei lavori relativamente alla conformità ai progetti ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- garantire l'assistenza alle prove di laboratorio sui materiali;
- garantire l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti.

Articolo 9

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE

Il Coordinatore della sicurezza per la progettazione, designato dal "Committente" o dal Responsabile dei Lavori (artt. 4 e 10 d.lgs. 81/2008), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 10 d.lgs. 81/2008.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- redigere il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- predisporre un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Articolo 10

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal "Committente" o dal Responsabile dei Lavori (art. 3 del d.lgs. 81/2008), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5 del d. lgs. 81/2008 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 10 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la

sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
- segnalare e proporre al "Committente" od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
- sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Articolo 11 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento correlato all'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'"Appaltatore" non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Articolo 12 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate entro il termine di **trecentosessanta** giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'ultimo Verbale di consegna dei lavori.

L'"Appaltatore", per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovrà rimborsare all'Appaltante le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura di **€200,00 (euro duecento/00)** per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto. In ogni caso tale penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei lavori, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 117, comma 3 del D.P.R. n. 554/99 e dell'art.22 del D.M. n. 145/00.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

Articolo 13 DIFESA AMBIENTALE

L'"Appaltatore" si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al "RUP" ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Articolo 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il "Committente", ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, e successive modificazioni, informa l'"Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

**Articolo 15
ORDINI DI SERVIZIO**

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore" mediante ordini di servizio, redatti in duplice copia, sottoscritti dal Direttore dei Lavori emanante e comunicati all'Appaltatore" che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

**Articolo 16
CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore" il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore" gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.

Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore", picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore" in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore". Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore" per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Nel caso di subentro di un "Appaltatore" ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo "Appaltatore" deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrisponderci.

(nel caso di consegne parziali)

Secondo quanto previsto dal programma dei lavori ovvero dal progetto esecutivo dell'intervento, la consegna dei lavori è stata suddivisa in consegne parziali alle quali seguiranno altrettanti verbali considerando quale data di consegna, a tutti gli effetti di legge, quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

**Articolo 17
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI**

L'Appaltatore" dovrà provvedere entro quindici giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal Programma dei lavori redatto dal "Committente" sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.

Il Programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera.

Il Programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il Programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento.

In base all'art.3 del D.Lgs.81/2008 questo documento deve essere approntato dal "Committente" o dal "RUP" parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera.

In mancanza di Programma dei lavori l'"Appaltatore" sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze il "Committente" si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.

Articolo 18

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del Capitolato Speciale o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme ICR, UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

A tale proposito si ricorda come con l'entrata in vigore della legge 109/94 e delle successive modifiche ed integrazioni introdotte, si sia avviato un processo di cambiamento che mira a promuovere la certificazione di qualità in tutti gli aspetti legati sia alla progettazione che alla realizzazione delle opere edili.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'"Appaltatore" dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni generali del Capitolato speciale;
- b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al Capitolato speciale;
- d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del Capitolato Speciale.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'"Appaltatore" riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'"Appaltatore" è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal Capitolato Speciale o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'"Appaltatore" farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'"Appaltatore" sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'"Appaltatore" e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'"Appaltatore" resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il "Committente" si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Articolo 19
ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti da realizzare presenti nell'appalto e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del Capitolato Speciale o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'"Appaltatore") dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.

L'"Appaltatore" è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'"Appaltatore" e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'"Appaltatore" resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che il "Committente" si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'"Appaltatore" dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del Capitolato Speciale, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'"Appaltatore".

TITOLO III – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

Articolo 20

SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito Verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del Verbale di consegna.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'"Appaltatore".

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno Verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall'"Appaltatore" ed inviato al "RUP". Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.

Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal "Committente", l'"Appaltatore", oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del "Committente" della definitiva sospensione dei lavori:

- al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
- al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e ciò a scelta del Direttore dei Lavori;
- al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.

Qualora la sospensione superiore a 90 giorni non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l'entità della proroga dei termini di consegna e l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'"Appaltatore" stesso, sottoponendoli al "RUP" per i provvedimenti di competenza.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.

Articolo 21

**SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO
O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA**

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il "RUP" potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il "Committente" non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'"Appaltatore"; la durata delle eventuali sospensioni, dovute ad inosservanza dell'"Appaltatore" delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Articolo 22

VARIAZIONI DEI LAVORI

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del

Direttore dei Lavori preventivamente approvata dal "Committente" nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.

Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'"Appaltatore". Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'"Appaltatore" la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto sono normate nella legislazione e nei regolamenti di riferimento.

Il "Committente", durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto.

Articolo 23 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso l'"Appaltatore" potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

TITOLO IV – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Articolo 24

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore" è colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al "Committente" ovvero al "RUP", al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
- comunicare al "Committente" ovvero al "RUP", al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'art.2 comma 1 lettera f-ter del D.Lgs.81/2008, da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
- redigere il Piano di qualità di costruzione e di installazione conformemente a quanto indicato e prescritto dall'Allegato 21, art.18 commi 4 e 5 del D.Lgs.163 del 12/04/2006, da sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori;
- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- predisporre le occorrenti opere provvisorie, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- predisporre per le esigenze del "RUP" e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
- provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
- provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;
- provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere, del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al "Committente", al "RUP", all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori, ai Coordinatori per la Sicurezza. **In particolare, il cartello dovrà contenere:**
 - a) l'emblema della Regione Puglia e l'emblema della Unione Europea, con le caratteristiche specificate nell'Allegato n.15 alla Decisione C(2007) 5726 del 20/11/2007 – CCI 2007IT161PO010 – Regolamento CE n.1828/2006;**
 - b) l'indicazione del fondo strutturale che partecipa al finanziamento per esteso;**
 - c) una frase scelta dall'Autorità di Gestione del Fondo.**

Il tutto secondo quanto meglio specificato e indicato dal Responsabile del Procedimento;

- provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a.; schemi e tabelle dei consolidamenti statici, sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
- provvedere all'assicurazione con un massimale di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
- provvedere all'assicurazione con un massimale di € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali

residui e di quant'altro non utilizzato nelle opere;

- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;
- riparare o provvedere al pagamento delle spese di riparazione alle aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione acqua, gas, ecc.) danneggiati con o senza incuria dall'impresa durante gli scavi e demolizioni e certificati dalla direzione dei lavori.
- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
- osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della Legge 1086/71; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
- provvedere i materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
- prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del Capitolato Speciale, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
- promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- rilasciare dichiarazione al "Committente" di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
- richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;

- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del "Committente" ovvero del "RUP" e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
 - fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art.7 del D.L.81/2008;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
 - mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;
 - informare il "Committente" ovvero il "RUP" e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
 - organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
 - affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
 - fornire al "Committente" o al "RUP" i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.
- Per effetto di quanto su stabilito, ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'"Appaltatore" con esonero totale del "Committente", della Direzione dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione.
- L'"Appaltatore" è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.
- Nel caso di inosservanza da parte dell'"Appaltatore" delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'"Appaltatore" tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al "Committente" in conseguenza della sospensione.
- L'"Appaltatore" ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia della costruzione e di subordinare l'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.
- Qualora nella costruzione si verificano assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l'"Appaltatore" deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.
- Per le opere escluse dall'Appalto, l'"Appaltatore" sarà tenuto ad eseguire:
- lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia nell'ambito del cantiere dei materiali e manufatti, siano essi approvvigionati dal "Committente" che dai fornitori da lui prescelti;
 - il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
 - in generale la fornitura di materiali e di mano d'opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.
- Per tali suddette prestazioni l'"Appaltatore" verrà compensato in economia secondo quanto stabilito nell'"Elenco dei prezzi unitari" allegato al contratto.

Articolo 25
PERSONALE DELL'"APPALTATORE"

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Articolo 26

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei Piani della sicurezza, le norme di coordinamento, del Capitolato Speciale, contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Articolo 27

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice compete, con le conseguenti responsabilità:

- rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore;
- utilizzare le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alle norme vigenti;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Articolo 28

ESPROPRIAZIONI

Ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia espropriativa, il COMUNE DI VEGLIE assicurerà la disponibilità dei suoli all'impresa appaltatrice tramite l'emissione di apposito decreto di occupazione d'urgenza.

Prima della consegna dei lavori e sulla base di apposita autorizzazione di accesso in loco, stante la dichiarazione di pubblica utilità, l'impresa:

- eseguirà la picchettazione del tracciato stradale;
- verificherà, prima di dare inizio ai lavori, l'elenco delle zone da espropriare e la superficie di esproprio per ogni ditta esproprianda, mediante il rilievo planimetrico dell'area scorporanda, riferito ai capisaldi.

Allorquando saranno ben definiti ed invariabili gli ingombri dell'infrastruttura in progetto, su richiesta del R.U.P., il Direttore dei Lavori ed il Tecnico incaricato dal Comune delle procedure espropriative provvederanno ad emettere specifica certificazione congiunta circa l'inequivocabile individuazione dei confini delle opere, per consentire di effettuare il rilievo esatto delle superfici da espropriare e l'esecuzione dei frazionamenti catastali.

Articolo 29 DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L'"Appaltatore" è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del "Committente" sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'"Appaltatore".

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette non esonera l'"Appaltatore" dalle relative responsabilità.

Articolo 30 DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

È vietato all'"Appaltatore" cedere ad altri il Contratto, sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del "Committente", ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n° 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

L'"Appaltatore" rimane comunque, di fronte al "Committente", unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti, delle procedure esecutive, delle opere e prestazioni subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il "Committente" potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

È fatto obbligo all'"Appaltatore" di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il o del "RUP" ovvero il "Committente", ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi delle opere provvisorie allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite.

Articolo 31 RINVENIMENTO DI OGGETTI

L'"Appaltatore" è tenuto a denunciare al "Committente" ovvero al "RUP", al Direttore dei Lavori ed ai competenti Uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione

delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.

Articolo 32
CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE

L'"Appaltatore", a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 101 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 554/1999, cauzione definitiva pari a un decimo dell'importo netto dell'Appalto.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", il "Committente" avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'"Appaltatore" dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine prefissato, qualora il "Committente" abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Tale garanzia può essere prestata, a scelta dell'"Appaltatore", in contanti, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate. La cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa fideiussoria prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'"Appaltatore" rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il "Committente" ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'"Appaltatore". Il "Committente" ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'"Appaltatore" per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il "Committente" può inoltre richiedere all'"Appaltatore" la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'"Appaltatore".

L'"Appaltatore" dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni eventualmente subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è di €1.000.000,00 (Euro un milione/00). La polizza deve inoltre coprire le responsabilità civili del "Committente" per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Articolo 33
NORME DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'"Appaltatore" dichiara:

- di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in

materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

L'"Appaltatore" non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel Capitolato Speciale o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'"Appaltatore" dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

L'"Appaltatore" non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del "Committente" o del "RUP" ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'"Appaltatore" ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal "Committente" o dal "RUP" ovvero dal Coordinatore per l'esecuzione. In merito valgono le disposizioni di cui alla precedente DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI.

TITOLO V – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO, A MISURA

Articolo 34

VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel Capitolato speciale e negli altri atti contrattuali, che l'"Appaltatore" dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc., includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'"Appaltatore" nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni del programma, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'"Appaltatore".

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'"Appaltatore".

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal Capitolato speciale e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'"Appaltatore".

Articolo 35

VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO, A MISURA

Per le opere e provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.

Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori e ogni altro onere, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici oppure siano specificati nella descrizione dei lavori a corpo e non rilevabili dagli elaborati grafici. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'elenco prezzi allegato al presente capitolato e comprendono:

- a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, cali, perdite, imposte, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
- c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, compreso impianti, opere provvisoriale e accessorie per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

La contabilizzazione sarà effettuata come previsto all'art.159 del DPR.554/99, con riferimento alle categorie individuate all'art.4 del presente capitolato. L'Ente appaltante si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre

ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richieste di compensi, qualsiasi altra fornitura e nolo diverso eccedenti quelli previsti, che restano pertanto esclusi dall'appalto.

Eventuali opere da valutare a misura saranno computate secondo i criteri riportati di seguito, per le quantità effettivamente eseguite ed in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari, ovvero secondo prezzi unitari concordati secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere da valutarsi a misura, si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell'Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore".

Salvo quanto previsto nel presente paragrafo, potranno essere valutate a parte (a misura in base all'Elenco prezzi allegato al contratto) le sole opere in variante se autorizzate dalla Direzione dei Lavori e dall'Amministrazione.

DISPOSIZIONI

L'Appaltatore" è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata; eventuali modifiche saranno oggetto di una nuova definizione delle quantità dei lavori da eseguire e che verrà immediatamente ufficializzata.

Le opere a corpo saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento.

Art. 36

VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Solo le opere per le quali verrà eventualmente ed esplicitamente richiesta l'esecuzione in economia saranno contabilizzate e liquidate, nella loro effettiva entità risultante dalle bollette di economia, in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari.

L'importo complessivo dell'Appalto, a consuntivo, comprenderà anche i lavori in economia.

Nel caso di lavori non ragguagliabili ai prezzi d'elenco, le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore".

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

COMUNE DI VEGLIE

PIRP "San Francesco" - Programma integrato di riqualificazione delle periferie – Intervento 1° Stralcio – Urbanizzazioni

Schema di Contratto di appalto

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura autorizzata dal "RUP" è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

TITOLO VI – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

**Articolo 37
FORMA DELL'APPALTO**

Le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di prezzi globali e forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte nelle specifiche tecniche.

Tali opere, previste a corpo, potranno essere contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento.

Alcune opere potranno essere contabilizzate a misura, in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari, ovvero secondo prezzi unitari concordati secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme, per le quantità effettivamente eseguite.

Solo le opere per le quali verrà esplicitamente richiesta l'esecuzione in economia saranno contabilizzate e liquidate, nella loro effettiva entità risultante dalle bollette di economia, secondo quanto previsto nel precedente articolo.

**Articolo 38
NUOVI PREZZI**

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell'"Elenco prezzi" saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d'opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell'"Elenco prezzi" allegato al contratto.

**Articolo 39
INVARIABILITÀ DEI PREZZI**

L'"Appaltatore" dichiara di aver approvvigionato in previsione dell'inizio dei lavori i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

**Articolo 40
CONTABILITÀ DEI LAVORI**

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

- *il Giornale dei Lavori*, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento dei lavori, stato dei lavori affidati all'"Appaltatore" e ad altre Ditte), le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, le annotazioni dell'"Appaltatore", le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. Il Giornale dei Lavori sarà compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni oltre alle osservazioni che riterrà utile indicare. Normalmente durante il corso dei lavori il Giornale dei Lavori resterà in cantiere, in consegna all'"Appaltatore"; al termine dei lavori il Giornale dei Lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti;

- *i Libretti di Misura delle lavorazioni e delle provviste* che dovranno contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto. Tale libro dovrà essere aggiornato quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'"Appaltatore" sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori. Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si

giustificano mediante fattura sono sottoposte alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto;

- *le Liste Settimanali* nelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate da parte dell'Appaltatore";
- *il Registro di Contabilità*, che contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei Libretti delle Misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il Registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore", con o senza riserve;
- *il Sommario del registro di contabilità*, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi;
- *gli Stati di avanzamento dei lavori*, che contengono il riassunto di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione dello stesso e sono redatti a cura del Direttore dei Lavori, quale strumento per effettuare il pagamento di una rata d'acconto all'Appaltatore";
- *i Certificati per il pagamento delle rate di acconto*, che sono rilasciati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento e devono essere annotati nel registro di contabilità;
- *il Conto finale e Relazione relativa*, che è l'ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori e deve essere accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando relativa documentazione (verbali di consegna dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli atti contabili, ecc)

Articolo 41

STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI

All'appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare netto dei lavori eseguiti e degli oneri per la sicurezza relativi supererà, dedotti gli acconti già corrisposti e le ritenute previste per legge, l'importo di **€150.000,00 (Euro centocinquantamila/00)**.

Lo Stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al "RUP" che provvederà, entro 15 (quindici) giorni, al suo esame ed all'emissione del Certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto verrà effettuato, qualunque ne sia l'ammontare netto, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

La contabilizzazione di tutti gli oneri per la sicurezza spettanti all'appaltatore sarà calcolata dal Direttore dei Lavori, di concerto con il Coordinatore per l'Esecuzione, a percentuale in funzione dell'avanzamento dei lavori. Gli stati d'avanzamento dovranno riportare il visto del Coordinatore per la sicurezza attestante il rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza.

Gli stati d'avanzamento dovranno essere redatti entro venti giorni dal raggiungimento dell'importo prescritto per ciascuna rata, in base ai dati risultanti dai documenti contabili.

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

I lavori saranno finanziati con finanziamento della Regione Puglia di cui alla D.C.R. n° _____ del _____ e successive modifiche.

Nel calcolo dei termini previsti dalle norme vigenti per disporre il pagamento degli importi dovuti, non sarà preso in considerazione, ai fini del calcolo degli interessi di ritardato pagamento, il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione di somme da parte del Comune alla Regione Puglia, fino alla materiale disponibilità degli importi richiesti presso la Tesoreria Comunale.

I prezzi e gli importi indicati sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

L'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi separatamente, sarà versata all'impresa dall'Amministrazione come previsto dalle vigenti norme di legge.

Il Comune di Veglie non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge n. 55/90.

Articolo 42 CONTO FINALE

Il Conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ed è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti.

Il Conto finale è accompagnato da una Relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

Il Conto finale viene trasmesso dal "RUP" all'"Appaltatore" che, a meno di eccezioni e riserve, provvederà a firmarlo per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

E' in facoltà dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori o del loro collaudo, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite, con le modalità di cui all'art.200 del D.P.R.554/99.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Il collaudo deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere e fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell'Impresa.

Questa, anche in presenza del traffico esistente sulle opere già in esercizio, eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare la D.L. Per gli oneri che ne derivassero l'Impresa non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio, e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segno di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; l'allontanamento delle acque meteoriche dalla sede stradale e sue pertinenze, in ogni tratto ed in ogni caso, dovrà avvenire con facilità e rapidità.

Articolo 43 ECCEZIONI DELL'"APPALTATORE"

Nel caso che l'"Appaltatore" ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VII – CONTROLLI

Articolo 44

PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il "Committente" procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute. Ove l'"Appaltatore" non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'"Appaltatore" non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei Certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'"Appaltatore" le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'"Appaltatore" provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'"Appaltatore" non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il "Committente" avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'"Appaltatore" potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'"Appaltatore" e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale.

Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.

TITOLO VIII – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Articolo 44

ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel Programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.

Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto Certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del Certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo Certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del "Committente" alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Nel caso in cui il "Committente", ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del Verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del Verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal "Committente" senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Il "Committente", entro i termini di legge dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro i termini di legge dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d'opera) nomina il Collaudatore con competenze e qualifiche professionali di legge.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il collaudo definitivo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, l'opera si intende definitivamente accettata.

Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso d'opera con le modalità prescritte.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore.

Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, è firmato dal Direttore dei Lavori, dal "Committente" e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento,

L'Appaltatore" stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore. Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore" vi abbia provveduto, il "Committente" ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore", il quale tuttavia potrà deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale.

Competono all'Appaltatore" gli oneri di gratuita manutenzione sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere e fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C.; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore", dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato nei precedenti paragrafi.

L'Appaltatore", anche in presenza del traffico esistente sulle opere già in esercizio, eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare la D.L. Per gli oneri che ne derivassero l'Impresa non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio, e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segno di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; l'allontanamento delle acque meteoriche dalla sede stradale e sue pertinenze, in ogni tratto ed in ogni caso, dovrà avvenire con facilità e rapidità.

Articolo 46 RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'Appaltatore" e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).

Qualora l'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore" dalle responsabilità di legge.

Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore" che deve firmarlo entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.

Articolo 47 COLLAUDO STATICO

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia al Genio Civile.

Pertanto entro 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione delle strutture in c.a. o acciaio il Direttore dei Lavori depositerà al competente Ufficio del Genio Civile la Relazione a strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione.

Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore" è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio.

Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione ed in particolare:

- sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 mc. di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm.20x20x20;
- per gli acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni partita;
- per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verrà effettuata in base a precise disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;
- tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza.

**Articolo 48
PROROGHE**

Qualora per cause ad esso non imputabili, l'"Appaltatore" non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere, con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dal "Committente" purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'"Appaltatore" qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile al "Committente".

**Articolo 49
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE**

Ad avvenuta ultimazione dei lavori, il "Committente" potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato richiesto il certificato di agibilità;
- c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
- d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.

La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal "Committente" stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere il "Committente" si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse, restando comunque a carico dell'"Appaltatore" gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

**Articolo 50
GARANZIE**

L'"Appaltatore" si impegna, ai sensi dell'articolo 103 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n° 554, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a costituire apposita polizza di assicurazione dell'importo di Euro 1.000.000,00 comprensiva di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata.

Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del Capitolato Speciale per lavori particolari, l'"Appaltatore" si impegna a garantire il "Committente" per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'"Appaltatore" si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo

COMUNE DI VEGLIE

PIRP "San Francesco" - Programma integrato di riqualificazione delle periferie – Intervento 1° Stralcio – Urbanizzazioni

Schema di Contratto di appalto

carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferite del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite al "Committente".

L'"Appaltatore" è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, l'"Appaltatore" si impegna, altresì, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a stipulare, ai sensi dell'articolo 104 del suddetto decreto 554/1999, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile per danni cagionati a terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, ovvero dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera.

TITOLO IX – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

**Articolo 51
DANNI ALLE OPERE**

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'"Appaltatore" deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'"Appaltatore" è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il "Committente" riconosce all'"Appaltatore" è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

**Articolo 52
MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI**

In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi e/o gli aventi titolo e causa, ed il Contratto di Appalto non si risolve.

Si risolve invece ai sensi dell'art. 1671 c.c., quando la considerazione della persona dell'uno o dell'altro è stata motivo determinante del rapporto contrattuale.

In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

**Articolo 53
ACCORDO BONARIO**

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve, l'importo economico dell'opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il "RUP" provvederà ad acquisire la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo, formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'"Appaltatore" dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni; l'eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dal "Committente" e dall'"Appaltatore".

Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.

**Articolo 54
CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'"Appaltatore" e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'"Appaltatore".

Articolo 55
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere controversie sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto fra le parti firmatarie, e tale controversia non potesse essere risolta in via transattiva (ex art.239 del nuovo Codice degli Appalti – D.Lgs.163 del 12/04/2006), ovvero con accordo bonario (ex art.240 del nuovo Codice degli Appalti – D.Lgs.163 del 12/04/2006), la controversia medesima dovrà essere deferita al giudizio del Tribunale competente per territorio.

Articolo 56
RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 117, comma 4, 118 e 119 e 122 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n° 554.

Articolo 57
GIURISDIZIONE

Per ogni altro risolto ed aspetto giuridico, si rinvia al disposto di cui agli artt.244, 245 e 246 del D.Lgs.163 del 12/04/2006.

TITOLO X – DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Articolo 58

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n° 494, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti .

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n° 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 59

OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all'Impiego della Provincia di _____, competente per il territorio nel quale l'Appaltatore ha la sede legale, in data _____, protocollo _____, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n° 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Articolo 60

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in _____ Via _____

Articolo 61

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 112 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 554/1999 e dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei lavori Pubblici n° 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.

Articolo 62

REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Del presente Atto io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Questo Atto consta di..... intere facciate, in parte dattiloscritte da persona di mia fiducia ed in parte manoscritte da me segretario rogante, oltre quanto di questa.